

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTA' DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 32**

**OGGETTO:** Servizio di selezione e cernita del multi materiale proveniente da raccolta differenziata dei RSU. **Contratto d'appalto.**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno duemilatredici (2013) il giorno 25 (venticinque) del mese di luglio ed alle ore 16,30 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Nicola Falcone, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, nominato con Decreto Sindacale n. 16 del giorno 02 agosto 2010, a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente ad interim del Settore 3 – Governo del Territorio, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 04 aprile 2013, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il sig. Pantano Francesco, (codice fiscale PNT FNC 35S26 H271N), nato a Ricadi (VV) il 26 novembre 1935 ed ivi residente in via Fontana, n. 18, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta “Ecoshark Igiene Ambientale s.r.l.”, con sede legale in Ricadi (VV) alla via Fontana, n.18,

(Partita IVA 02111710790), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia in data 01 aprile 1997, con il numero R.E.A. 150536, per come risulta da apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che si trova acquisita agli atti del Comune, società che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

#### PREMESSO

- che con determina dirigenziale del Settore 3 Ambiente n. 38 del 15 aprile 2013 veniva impegnata la somma di €. 135.000,00 (euro centotrenta cinquemila/00) IVA compresa, relativa al servizio di selezione e cernita del multimateriale proveniente da raccolta differenziata dei RSU;

- che a seguito di sondaggio esplorativo fra le ditte di fiducia del Comune, tali operazioni sono state affidate all'impresa "Ecoshark Igiene Ambientale s.r.l.";

- che detto servizio è finanziato con fondi comunali;

- che, a seguito del servizio prestato, all'Appaltatore saranno contabilizzate le operazioni fino all'importo massimo di €. 135.000,00 (euro centotrenta cinquemila/00) IVA compresa al 10%;

- che l'Appaltatore ha dichiarato, in data 25 luglio 2013, che, nei propri confronti, non esistono cause di divieto, decadenza, sospensioni di cui D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti dell'Appaltatore richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., con nota prot. 18395 del 17 apr-

le 2013, in applicazione al protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Vibo Valentia e l'Ufficio Territoriale del Governo;

- che, a seguito di richiesta telematica, da parte del Comune, lo Sportello Unico Previdenziale della sede INAIL-INPS di Vibo Valentia, ha rilasciato, in data 23 maggio 2013, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, che si allega al presente atto in forma digitale;

- che l'Appaltatore ha dichiarato, in data 24 luglio 2013, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto, sono depositati presso il Settore 3.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

#### ART. 1

##### DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, e fino all'espletamento della gara programmata e comunque fino all'esaurimento dell'importo impegnato con determina n. 38 del 15 aprile 2013.

Il Comune di Vibo Valentia si riserva di affidare alla stessa ditta la proroga del contratto. Qualora l'Ente stabilisse di applicare tale facoltà, la ditta è obbligata ad accettare.

#### ART. 2

##### ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il materiale trasportato sarà accompagnato da apposito formulario, in quadruplice copia, regolarmente compilato, indicante il Comune, il trasportatore, la tipologia ed il codice CER.

Le bolle dovranno riportare il timbro del Comune e la firma del responsabile del servizio o suo incaricato, nonché del trasportatore.

In mancanza di quanto sopra il materiale non dovrà essere accettato.

a) Il carico dell'automezzo dovrà essere preventivamente sottoposto a pesatura nell'azienda, con rilascio di copia della stessa e timbro e firma del personale ricevente ed autorizzato, nonché annotazione sul formulario del quantitativo della tipologia dei materiali. Eventuali osservazioni dovranno essere annotate sul formulario al momento dello scarico e del conferimento, pena decadenza da ogni contestazione.

b) Il materiale conferito sarà sottoposto a cernita e selezione di tutti i materiali e rifiuti in esso contenuti, nessuno escluso.

c) I materiali selezionati saranno adeguati voltimetricamente e stoccati a cura e spese della ditta sino al momento del loro carico sugli autotreni inviati dai Consorzi di Filiera per il loro ritiro, senza alcun limite di tempo per lo stoccaggio. L'onere per le operazioni di carico ricadrà sulla ditta affidataria.

f) Tutti i rifiuti derivanti dalla cernita e selezione dei materiali dovranno essere smaltiti dalla ditta in discariche abilitate. L'onere per le operazioni di carico ricadrà sulla ditta affidataria.

g) alla ditta sarà trasferita la delega per l'assegnazione del contributo dovuto dai consorzi di filiera.

### ART. 3

#### ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria farà pervenire al Comune mensilmente comunicazione relativa ai prodotti, materiali e rifiuti selezionati, nonché la fatturazione del corrispettivo dovuto per le attività di cernita e selezione del multimateriale,

selezione delle frazioni recuperate, adeguamento volumetrico. La liquidazione avverrà entro 30 gg. dalla presentazione della fattura presentata mensilmente.

Nessun ulteriore compenso è dovuto alla ditta per le attività previste dal presente contratto.

a) E' a carico della Ditta affidataria l'assunzione di ogni responsabilità in ordine all'assolvimento degli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa nei confronti della mano d'opera impiegata.

b) Su motivata richiesta, da parte dell'amministrazione comunale la ditta dovrà intervenire con mezzi propri per la raccolta ed il trasporto di ingombranti o altre frazioni merceologiche.

#### ART. 4

##### RESPONSABILITA' DELLA DITTA AFFIDATARIA

Il prezzo offerto rimarrà invariabile per tutta la durata di affidamento del servizio ed è comprensivo di tutti gli oneri, manodopera, attrezzature, sosta e di quanto altro occorre per l'esecuzione del servizio di cui trattasi.

#### ART. 5

##### RESPONSABILE PER LA CORRETTA ESECUZIONE – CONTROLLI

Per verificare la regolarità del servizio, l'Ente si riserva di effettuare, a mezzo di persone di propria fiducia e con la sovrintendenza generale del Responsabile del Servizio, la corretta esecuzione del contratto, gli accertamenti ed ispezioni che riterrà opportune e necessarie a suo insindacabile giudizio, anche durante le ore di lavoro procedendo al controllo in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità.

#### ART. 6

## PAGAMENTI

Per le operazioni di cui all'art. 2 il Comune corrisponderà i seguenti importi per frazione merceologica:

Carta e Cartone € 50,00/Tonn.

Vetro Acciaio € 50,00/Tonn.

Plastica € 50,00/Tonn.

Ingombranti € 150,00/Tonn.

Legno € 130,00/Tonn.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate mensili posticipate, su presentazione da parte della ditta della documentazione prevista, a mezzo di mandato esigibile presso la Tesoreria Comunale, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa liquidazione della stessa da parte del Responsabile del Servizio Ambiente, per la regolare esecuzione del servizio.

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Vibo Valentia – Piazza Martiri d'Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) - C.F.: 00302030796.

La ditta affidataria deve comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente su cui accreditare il corrispettivo contrattuale ai sensi della legge 13/8/2010 n.136 .

## ART. 7

### TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste

S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG assegnato all'intervento.

#### ART. 8

#### PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Ente di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per le violazioni e le inadempienze che ostacolano la corretta gestione del servizio, l'Ente potrà applicare le seguenti penali:

per quanto riguarda la mancata effettuazione del servizio di cernita, selezione, adeguamento volumetrico, stoccaggio, carico e trasporto del multimate-riale o dell'accettazione del materiale in impianto la ditta potrà essere gravata di una penale fino a 1/30° dell'importo del corrispettivo della fattura mensile presentata;

per eventuali danni arrecati nell'esecuzione del servizio, l'Ente applicherà una penale fino al 10% dell'importo del corrispettivo della fattura mensile presentata.

L'esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente comporterà alla prima infrazione la diffida e alla seconda infrazione la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C..

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento del mese, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Ente si riserva di procedere alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., e l'esecuzione del servizio in danno della ditta inadempiente, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

#### ART. 9

#### INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto su indicazione anche dei responsabili delle strutture destinatarie del servizio al Responsabile di servizio a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax in cui farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Ente, inoltrata al domicilio eletto dalla ditta appaltatrice; nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Ente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali di cui all'art.8 o, comunque, adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Ente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, oltre che nelle ipotesi di cui all'art.8, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione



di vizi ed irregolarità;

- inosservanza della ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio e lo svolgimento del contratto;

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, del regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;

- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente art.8;

- cessione dell'Azienda, cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta affidataria.

Ove avvengano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Ente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese della ditta, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, la ditta sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### ART. 10

#### RECESSO

La ditta è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso, qualora l'Ente intende provvede-

re diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

L'Ente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili alla ditta:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

Nei casi previsti dai precedenti commi, la ditta concorderà un equo indennizzo con l'Ente.

La ditta può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt.1218,1256,1463 Cod. Civ.)

#### ART. 11

##### DIVIETO DI CESSIONE E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

E' assolutamente vietato e salvo risarcimento di ogni danno e spese dell'Ente, la cessione totale o parziale del contratto.

#### ART. 12

##### ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell' IVA che per legge è a carico del committente.

#### ART. 13

#### CLAUSOLA ARBITRALE

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### ART. 14

#### CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00) a mezzo polizza fidejussoria n. 6364452, rilasciata, in data 19 luglio 2013, dalla Aviva Italia S.p.A., Agenzia di Assimonte s.a.s. (codice Agenzia 5257). Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

#### ART. 15

#### OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/RCO n. 06825261, rilasciata dalla compagnia di Assicurazione Aviva Italiana S.p.A., in data 01 dicembre 2012, per un massimale di €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00) dalla quale risulta una copertura per rischi diversi, sollevando il Comune da ogni responsabilità nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

#### ART. 16

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 12 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

IL DIRIGENTE IL SETTORE 3: Adriana Maria Stella Teti

L'APPALTATORE: Francesco Pantano

IL SEGRETARIO GENERALE: Nicola Falcone

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso gli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto.

IL DIRIGENTE IL SETTORE 3: Adriana Maria Stella Teti

L'APPALTATORE: Francesco Pantano

IL SEGRETARIO GENERALE: Nicola Falcone